



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 9 del 4/03/2014

NEWS

Conversione in legge del DL 145/2013: slittati i termini che prevedono la nullità degli atti di appalto non firmati digitalmente e prevista la sanatoria degli atti nel frattempo stipulati:

A seguito della conversione in legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (G.U. 21/2/2014, n. 43) del DL 145/2013, (Destinazione Italia) recante modifiche al D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) sono slittati i termini che prevedono la nullità degli atti di appalto non firmati digitalmente ed è stata prevista la sanatoria degli atti nel frattempo stipulati.

AFFARI GENERALI

Esito Conferenza Unificata ANCI del 20 febbraio 2014

La Conferenza Unificata ha raggiunto l'accordo su quasi tutti i punti all'ordine del giorno; sono stati rinviati, invece, l'intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed il parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante l'anticipazione tra le Regioni a Statuto ordinario dello stanziamento del fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Fonte: ANCI del 24/02/2014

Publicati nella Gazzetta Ufficiale n. 43 e 44 i decreti in materia di ulteriore proroga del bilancio di previsione e in materia di anticipazioni di liquidità.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 che ufficializza l'ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto del Mef del 10 febbraio 2014 recante il riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». Il decreto precisa che i criteri e le modalità per l'accesso all'anticipazione da parte degli enti locali sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Mef e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del Direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 24/02/2014

Publicati nella Gazzetta Ufficiale n. 45 tre decreti in materia di diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, di coefficienti per IMU e TASI e di riparto del Fondo per la continuità dei cantieri

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 sono stati pubblicati alcuni atti di interesse per gli enti locali:

il D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini";

il decreto 19 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014";

il decreto 17 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Riparto del Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori".

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2014

Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 4/2014: in materia di legittimazione alla richiesta di parere e di applicazione dell'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni (gratuità dell'incarico).

Nella delibera n. 4/2014 la Corte dei Conti ha affrontato due temi: il primo concernente l'ammissibilità di una richiesta di parere inoltrata da soggetti legittimati (Regione, Provincia,

Comune), su questioni attinenti direttamente scelte organizzative e finanziarie di un organismo partecipato, nel caso di specie un Consorzio che, in base al criterio della legittimazione, non avrebbe potuto formulare il quesito; il secondo avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78/2010, ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni.

In relazione alla prima questione, la Corte dei Conti ha chiarito che se una richiesta di parere è formulata da uno degli enti legittimati, ma riguarda le scelte organizzative di un proprio soggetto partecipato, sussiste comunque un interesse del soggetto legittimato a conoscere l'orientamento della magistratura contabile su questioni che si riflettono sulla sfera amministrativa ed operativa del soggetto partecipato.

In relazione alla seconda questione, la Corte ha precisato che ai componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali deve essere applicata la disciplina che prevede la gratuità dell'incarico prevista dal comma 7 citato, dato che l'obiettivo del legislatore è doppio, da un lato ridurre gli organismi non necessari negli apparati amministrativi e dall'altro ridurre la spesa.

Quindi, poichè i consorzi costituiti per l'esercizio di una o più funzioni sono configurabili come una forma di collaborazione intercomunale di carattere strutturale, i loro componenti devono esercitare le loro funzioni gratuitamente.

Fonte: Italia Oggi n. 47 del 25/02/2014 pag. 27

Presentato in Senato un disegno di legge sugli enti locali che recupera tutti gli emendamenti al D.L. n. 151/2013 approvati dalla Commissione bilancio del Senato e poi cassati in Aula dal presidente Grasso (legge "salva-Comuni")

Il ddl è già stato assegnato alla Commissione bilancio del Senato, che inizierà il 26 febbraio l'esame in sede deliberante; l'obiettivo è di arrivare ad una approvazione del provvedimento entro poche settimane per risolvere molti problemi aperti nei comuni italiani.

Il disegno di legge, infatti, contiene tra l'altro norme che sanerebbero le irregolarità nei contratti integrativi (somme erogate fuori limite), sancite dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato prima del 2011 nelle Regioni e prima del 2012 negli enti locali.

Per gli anni dal 2013 in poi si prevede che gli enti che sfiorano i limiti devono tagliare di almeno il 20% la spesa per i dirigenti e di almeno il 10% quella del personale, con la possibilità di applicare mobilità e scivoli per i dipendenti in soprannumero.

Nello stesso decreto è prevista la proroga di 30 giorni dei termini, scaduti il 25 febbraio, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato negli enti locali che andranno al voto a maggio.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 56 del 26/02/2014 pag. 18

ANAC ha pubblicato 150 FAQ in risposta alle richieste di chiarimento più frequenti in materia di obblighi di trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013

Per permettere alle amministrazioni ed enti pubblici e a tutte le società controllate di adempiere al meglio agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, l'ANAC ha pubblicato 150 FAQ che forniscono una risposta immediata alle richieste di chiarimento più frequenti, che ovviamente non rappresentano una deroga alla legge o ad eventuali sentenze, ma sono utili per indirizzare l'esercizio della discrezionalità da parte delle amministrazioni.

In materia di accesso civico, nella FAQ si fornisce un' indicazione per gli enti in cui è presente un unico dirigente e si pone il problema di identificare il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata o ritardata risposta del responsabile della trasparenza.

Per assicurare che tale potere sia esercitato da parte di un soggetto sovraordinato, le amministrazioni devono affidare il compito di ricevere l'istanza di accesso civico ad un soggetto che riveste una posizione gerarchica inferiore a quella apicale.

Fonte: Italia Oggi n. 50 del 28/02/2014 pag. 54

APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

La direttiva comunitaria sugli appalti pubblici, approvata il 15 gennaio ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, disciplina l'affidamento in house e gli elementi specifici del controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante.

Per la prima volta viene disciplinato in una norma scritta l' affidamento in house.

L'articolo 12 della nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici, approvata il 15 gennaio ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, disciplina l'affidamento in house e gli elementi specifici del controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante.

La norma stabilisce che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando la prima eserciti un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.

In riferimento agli elementi costitutivi dell'in house, la direttiva innova stabilendo che l'attività è prevalente quando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche da essa controllate.

Altro elemento innovativo è la previsione di un terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, cioè l'assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto.

Infine, un'ulteriore novità è costituita dalla previsione del controllo tramite holding, ossia l'introduzione di una disposizione che stabilisce che l'amministrazione può esercitare il controllo sull'organismo affidatario per mezzo di una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 54 del 24/02/2014 pag. 36

Pubblicata la legge di conversione del decreto "Destinazione Italia"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

L'approvazione definitiva del decreto apporta significative novità in materia di gare d'ambito per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale, quali: la modifica della procedura relativa alla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente prima legata alla RAB, nel caso in cui le convenzioni non contengano elementi, ora invece legata alle linee guida del Ministero dello sviluppo, e l'introduzione di un meccanismo, regolato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per anticipare ai Comuni (stazioni appaltanti) gli oneri di gara.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014

Il Consiglio dell'AVCP ha approvato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del Codice dei contratti pubblici.

Le novità più importanti contenute nel nuovo Regolamento riguardano:
l'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere;
la possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
la possibilità, su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore del contratto, di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto;
la revisione di un termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
l'effettivo contraddittorio fra le parti.

In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è possibile consultare i contenuti del Regolamento al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/>

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 27/02/2014

TAR LIGURIA, SEZ. I - sentenza 18 febbraio 2014 n. 281 : sussiste la necessità del permesso di costruire per una roulotte collocata in un suolo privato, nel caso in cui sia utilizzata a fini abitativi . E' legittimo l'ordine di rimozione della roulotte priva di permesso di costruire.

Il TAR Liguria ha deciso che è legittimo l'ordine di rimozione di una roulotte stabilmente installata all'interno di un suolo privato, senza il preventivo rilascio dell'atto di assenso edificatorio, nel caso in cui sia utilizzata a fini abitativi, che nella specie risultavano dall'allaccio abusivo alle utenze di luce, gas e acqua. In tal caso, infatti, la roulotte deve qualificarsi come costruzione urbanisticamente rilevante, per la quale occorre il previo rilascio di permesso di costruire, essendo presenti indici in grado di supportare il carattere non precario dell'installazione. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) n. 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. edilizia, dev'essere qualificata come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" .

Secondo il TAR ciò che rileva ai fini della qualificazione della roulotte come costruzione è la destinazione impressale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012 n. 2450) quando venga utilizzata come abitazione, come nel caso esaminato dal TAR: in tale situazione, infatti, occorre conseguire il permesso di costruire per poter installare e mantenere la roulotte nell'area di sedime.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV , sentenza 17 febbraio 2014 n. 747 , la legittimità, ex art. 4 del T.U. edilizia, della norma che prevede il potere del Comune di stabilire la superficie di minima degli alloggi di nuova costruzione, in quanto la nozione di "vivibilità" alla quale si riferisce dev'essere intesa in senso ampio.

L'art. 4, 1° comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. edilizia (secondo cui "il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi") consente ai Comuni di stabilire, con disposizioni regolamentari, la superficie di minima degli alloggi di nuova costruzione, atteso che la "vivibilità" alla quale tale norma si riferisce va intesa in senso ampio, comprensivo di tutti gli aspetti che l'Ente, nella sua sfera di competenza, ritenga rilevanti per il normale vivere civile dei propri cittadini, anche in termini di tutela del territorio e della qualità della vita.

La "vivibilità" può legittimamente essere ricercata imponendo, con una norma del regolamento edilizio, caratteristiche dimensionali tali da limitare, in concreto, la costruzione delle c.d. seconde case, con le tensioni dei prezzi e l'aggravio del carico urbanistico che queste inevitabilmente comportano (in base a tale principio nel caso di specie è stata ritenuta legittima una norma del regolamento edilizio che, per le nuove unità abitative nelle costruzioni residenziali, prevedeva in 80 mq. le dimensioni minime di superficie di pavimento, al netto delle murature e degli spazi accessori; è stato ritenuto anche legittimo il provvedimento con il quale, in applicazione della norma stessa, era stato negato il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di tre fabbricati residenziali, comprendenti ciascuno sei unità abitative, di dimensioni variabili da 56,36 mq. a 59,41 mq.) .

Il Consiglio di Stato richiama la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2433, che, dopo avere ricostruito il quadro complessivo della normativa di settore, ha ritenuto che al regolamento edilizio dei Comuni debba essere demandata la specificazione delle regole fondamentali dell'edificazione sotto i profili tecnici, estetici, funzionali, igienico-sanitari e "di vivibilità" in senso ampio degli abitati.

Il Consiglio di Stato ha osservato l'ampia portata dell'art. 4, 1° comma, del T.U. edilizia, da sola giustifica il potere regolamentare del Comune di intervenire sulla struttura minima degli alloggi.

Non ritiene che vi siano elementi perché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4 T.U. debba condurre a conclusioni diverse: gli artt. 3 e 47 Cost. non sono evocati a proposito, l'art. 41 Cost. pone all'iniziativa economica privata il limite dell'utilità sociale, che nella fattispecie il Comune intende tutelare; per le stesse ragioni, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, è stata ritenuta infondata.

D'altra parte, la normativa dell'Unione europea, nel caso di specie richiamata solo genericamente, tutela non l'iniziativa imprenditoriale in sé, ma la libertà di concorrenza, che qui non viene in questione; inoltre l'art. 1 del decreto legge n. 1 del 2012, a parte la mancanza dei necessari decreti attuativi, ha lo stesso obiettivo di promuovere la concorrenza e fa comunque anch'esso salvo il limite dell'utilità sociale.

Il Consiglio di Stato ha infine osservato che la disciplina così disposta non ha nulla a vedere con quella oggetto del decreto ministeriale 5 luglio 1975, i limiti recati dal quale (anche per le superfici: art. 2) attengono solo ai "requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" e sono dunque

estranei alla fattispecie. L'art. 4, comma 1, t.u., d'altronde, distingue nettamente le normative igienico-sanitarie da quelle di vivibilità degli immobili.

Infine il Consiglio di Stato evidenzia che non può sostenersi che la disposizione in questione avrebbe dovuto essere adottata con gli strumenti urbanistici e non con il regolamento edilizio. In realtà, una così netta e radicale distinzione tra regolamento edilizio e N.T.A. al P.R.G. sembra artificiosa, quando invece sia l'uno (di natura normativo-regolamentare) che le altre (di carattere programmatorio-pianificatorio) recano prescrizioni destinate a integrarsi reciprocamente. E se il P.R.G. è lo strumento cui compete la disciplina differenziata del territorio, la disposizione concernente le superfici minime ammissibili delle singole unità, riguardando l'intero territorio comunale, ha carattere generale, per cui esattamente il Comune ha ritenuto di provvedere alla sua introduzione attraverso il regolamento edilizio.

Consiglio di Stato, sentenza n. 330/2014 in materia di DUVRI

Nella recente sentenza n. 330/2014, il Consiglio di Stato modifica l'orientamento prevalente affermatosi nella giurisprudenza di primo grado sull'obbligo di predisporre il DUVRI sempre e comunque, per qualsiasi procedura di appalto.

Nel caso di specie, i giudici si sono pronunciati sulla controversia relativa ad un appalto di servizio di mediazione culturale per il quale l'amministrazione appaltante non aveva previsto nel bando e nel capitolato alcuna norma relativa all'eventuale sussistenza e quantificazione degli oneri per la sicurezza dei lavoratori ed inoltre non aveva effettuato alcuna valutazione dei rischi di interferenze nello svolgimento delle attività dell'aggiudicatario.

Il Consiglio di Stato ha contestato radicalmente l'assunto della necessità del DUVRI contenuto nella sentenza del TAR Campania 24 aprile 2013 n. 2141 sostenendo che, in presenza di servizi caratterizzati da prestazioni prevalentemente intellettuali e di una oggettiva impossibilità di interferenze con il lavoro dei dipendenti della stazione appaltante, le regole speciali di tutela dei lavoratori non devono essere applicate.

Come previsto dall'ordinamento vigente (articolo 26 del D.Lgs. n.81/2008), lo scopo del DUVRI è quello di evidenziare le misure di sicurezza necessarie per ridurre il rischio che attività lavorative svolte nella sede della stazione appaltante intralcino i lavori svolti dall'appaltatore.

Poiché nel caso di specie, l'attività dell'appaltatore ha natura prevalentemente intellettuale non si riscontrano fattori di rischio; pertanto, esistendo un'oggettiva esenzione da rischi, la redazione del DUVRI non avrebbe alcuna utilità.

Fonte: Italia Oggi n. 50 del 28/02/2014 pag. 54

Conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013): proroga, al 30 giugno 2014, relativa all'obbligo di utilizzare la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti,.

La legge di conversione del decreto legge “ mille proroghe” (D.L. 150/2013), proroga di sei mesi , fino al 30 giugno 2014, l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di utilizzare la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Fonte: ANCI del 28/02/2014

CONTABILITA' E BILANCIO

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 28 febbraio una serie di decreti legge contenenti diverse misure sugli enti locali.

Per evitare l'errore dei governi precedenti, che hanno emanato decreti legge contenenti norme eterogenee, il Governo Renzi ha predisposto diversi decreti legge, almeno tre: uno contenente misure finanziarie urgenti per i comuni (quali, ad esempio, lo stanziamento di 485 milioni a favore di Roma capitale e di 25 milioni per l'Expò 2015 di Milano nonché gli interventi salva Venezia che ha sfiorato il patto di stabilità), un secondo decreto relativo alla maggiorazione Tasi ed un altro completamente dedicato alla proroga dei servizi di pulizia delle scuole che potrebbe raccogliere anche le norme contenute nel D.L. n. 151/2013 decaduto (tra cui il rinvio al 31 marzo della rottamazione delle cartelle di Equitalia e la web tax).

Per quanto riguarda il decreto sulla maggiorazione Tasi, il testo dovrebbe recepire l'Accordo ANCI - Governo dello scorso 28 gennaio, garantendo ai sindaci di poter 'manovrare' le aliquote della nuova tassa sui servizi a condizione che vengano previste detrazioni a beneficio dei proprietari. I sindaci potranno inoltre scegliere di applicare un'aliquota aggiuntiva sulla prima e/o seconda casa fino al massimo dello 0.8 per mille, portando il prelievo potenziale totale al 3.3 per mille per l'abitazione principale e al 1.4 per mille per le abitazioni secondarie. Attraverso la maggiorazione Tasi saranno finanziate le detrazioni, che quindi non attingeranno più ai 500 milioni di euro previsti dal comma 731 della Legge di stabilità 2014 (i quali potranno essere utilizzati per altri scopi a beneficio dei sindaci). Infine, nel decreto sarà inserita anche la clausola di salvaguardia che prevede che i contribuenti che nel 2012 non hanno versato l'Imu non pagheranno nulla per la Tasi.

Fonte: Italia Oggi n. 50 del 28/02/2014 pag. 53

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto “ Salva-Roma”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “ salva Roma”: con esso si anticipano al Campidoglio 570 milioni, ma si impone un drastico piano triennale di rientro dal debito.

Il d.l. prevede fondi per tutti i Comuni in crisi finanziaria. Confermati i 25 milioni per Expo 2015. E' prevista la proroga di un mese per la rottamazione delle cartelle Equitalia e la cancellazione della web tax.

Il primo aiuto, l'anticipo da 1,3 miliardi sul fondo di solidarietà comunale, rappresenta l'ultima mutazione degli ex trasferimenti erariali e attende l'attuazione dei complicati parametri di distribuzione scritti nella legge di stabilità 2014. L'assegno è pari al 20% dei fondi totali che spetteranno ai Comuni per quest'anno, e arriverà ai Sindaci entro il 15 marzo.

Sono previsti nuovi dirigenti a tempo determinato, che potranno arrivare al 30% della dotazione organica dirigenziale del Comune .

Si allunga fino a fine anno il termine per dismettere le partecipazioni in società che svolgono attività estranee alle finalità istituzionali dei Comuni, per applicare una regola prevista dalla legge di stabilità del 2008.

Si lavora ad un nuovo aumento, da tre a cinque dodicesimi delle entrate annuali, per i limiti alle anticipazioni di tesoreria.

Sono previsti anche aiuti su misura per le esigenze di molte città.

Alcune di esse sono interessate dalle nuove regole sui contratti decentrati, che salvano i vecchi integrativi e impongono tagli di stipendio e piani di recupero solo ai contratti fuori linea stipulati dopo il 2011 nelle Regioni e dopo il 2012 nei Comuni.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 59 del 1/03/2014 pagg. 1 e 5

Il Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014 ha adottato il decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di enti locali".

Il Decreto legge enti locali è in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri è stato approvato un disegno di legge di interesse sempre per gli enti locali, contenente disposizioni di carattere finanziario volte a garantire la funzionalità degli stessi enti, tra cui lo stanziamento del contributo di 25 milioni di euro al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 e di risorse per il Patto per Roma raccolta differenziata (nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per il 2015) nonché in materia di Province, per le quali limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con DM 4 maggio 2012.

Fonte: Governo del 03/03/2014

La Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 42 del 5 febbraio scorso, ha escluso la possibilità per un ente locale di accollarsi i debiti di un consorzio in liquidazione.

Il consorzio per la gestione associata di servizi o funzioni, quale ente strumentale dell'amministrazione locale, è assoggettato ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 19, del D.L. 78/2010: la norma, in particolare, vieta agli enti locali di concedere crediti o garanzie, oppure ripianare le perdite di società partecipate non quotate che siano in perdita per tre esercizi consecutivi, o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite (fatti salvi i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma).

Il divieto di ripiano, secondo la Corte, si estende anche al consorzio in liquidazione, trattandosi di un soggetto partecipato che esiste ma non opera; non è ravvisabile, afferma infatti la Corte, un interesse dell'ente a ripianare i debiti del consorzio in cui partecipi, non corrispondendo a criteri di sana gestione l'effettuazione di trasferimenti, che in questo caso rappresenterebbero un vero e proprio accollo di debito, verso un soggetto che sia strutturalmente in perdita.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 61 del 03/03/2014 pag. 32

La Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 28 del 23 gennaio scorso, chiarisce la portata applicativa delle nuove disposizioni in materia di società partecipate contenute nella legge di stabilità 2014.

La Corte dei Conti afferma che si deve fare riferimento al quarto periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, della legge 133/2008, così come modificato dalla legge di stabilità 2014, per la materia dei vincoli assunzionali e retributivi in capo alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Dalla norma si evince che le società partecipate non sono direttamente assoggettate ai vincoli imposti alle amministrazioni controllanti, ma la spesa per i dipendenti delle società stesse concorre al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall'ente locale.

Spetta al Consiglio comunale assicurare il rispetto dei vincoli in argomento mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 61 del 03/03/2014 pag. 32

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 17785 del 28 febbraio 2014, concernente il riparto degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale.

Ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, emanato in attuazione dei commi 546 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, alle province e ai comuni con più di 1.000 abitanti che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari entro il 14 febbraio 2014 sono attribuite somme per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro come risulta dalle tabelle allegate al decreto.

Gli spazi finanziari sono attribuiti, in misura proporzionale, per effettuare pagamenti nel corso dell'anno 2014 di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. L'esclusione dei pagamenti a valere sugli spazi finanziari attribuiti troverà evidenza nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno dell'anno 2014 di cui al comma 19, dell'articolo 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 03/03/2014

Con comunicato stampa del 27 febbraio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali nel 2014.

Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità che saranno erogate agli enti locali nel corso del 2014 ai sensi dell'art.1, comma 13, del Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 è pari al 2,274%.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/03/2014

Dipartimento della Finanza locale del Ministero dell'Interno: comunicazione in merito all'acconto del fondo di solidarietà comunale 2013 .

Il Dipartimento della Finanza locale del Ministero dell'Interno comunica che sono stati disposti due pagamenti a titolo di acconto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 nella misura percentuale che permette di raggiungere, rispettivamente, il 96,57 e il 97,48 per cento della spettanza annuale.

Il restante saldo del Fondo di solidarietà comunale sarà pagato nel corso del corrente esercizio finanziario, appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili sui capitoli di spesa gestiti dalla Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 28/02/2014

COMMERCIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 25 febbraio 2014 n. 903. in materia di esercizio di pubblico intrattenimento: è legittimo il diniego del Comune con riferimento all'intrasmissibilità della concessione d'uso di un'area, originariamente data dal Comune ad una società diversa dalla società richiedente, con convenzione quindicennale.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittimo il diniego espresso da un Comune in ordine alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di pubblico intrattenimento, che sia motivato con riferimento all'intrasmissibilità della concessione d'uso dell'area interessata, che il Comune ha originariamente disposto in favore di una società diversa dalla società richiedente la predetta autorizzazione, con apposita convenzione quindicennale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che i contratti conclusi dalla P.A. si basano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, perciò non è consentito il mutamento di contraente privato senza che la amministrazione acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale.

Disposizioni specifiche in questo senso sono previste per gli appalti pubblici (art. 116 d.lgs. n. 163/2006), ma il Consiglio di Stato afferma che non è dubitabile che da esse sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato, quale quello oggetto del giudizio .

FISCO E TRIBUTI

Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota prot. n. 4033/2014: comunicazione della procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relativi all'imposta unica comunale.

A decorrere dal 3 marzo, sul Portale del federalismo fiscale è disponibile una sezione IMU/IUC dedicata alla trasmissione telematica al MEF delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC.

Dato che, come noto, la IUC è composta da tre tributi (IMU, TARI e TASI), il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a predisporre un menu a tendina dal quale il Comune potrà selezionare, a seconda del tributo cui l'atto si riferisce, il relativo campo di applicazione.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/03/2014

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio scorso il Decreto 19 febbraio 2014 recante l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, dovuti per l'anno 2014.

Il decreto riguarda gli immobili classificabili nel gruppo D appartenenti alle imprese, ma che non sono iscritti in catasto e quindi sono sforniti di rendita catastale. Per questi immobili non si può applicare il criterio generale di determinazione dell'Imu e, in base a quanto disposto dal comma 675 della Legge di stabilità 2014, anche della Tasi che prevede la moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune appunto perché sforniti di rendita. In merito, il comma 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha richiamato l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede una specifica modalità di quantificazione del valore da assumere fino all'anno di iscrizione in catasto. Tale valore deve essere fissato all'inizio di ciascun anno solare o successivamente alla data di acquisizione applicando i coefficienti che sono aggiornati ogni anno con decreto del MEF (per la composizione del valore, far riferimento alla risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013).

In definitiva, per il calcolo dell'IMU e della TASI dovuti per il 2014 dovranno applicarsi i coefficienti di cui al DM 19 febbraio 2014 al valore dell'immobile costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; alla somma così risultante va applicata l'aliquota deliberata dal comune.

E' opportuno ricordare che se ai fabbricati in oggetto risulta attribuita una rendita catastale, la base imponibile ai fini IMU e TASI si determina moltiplicando la rendita rivalutata del 5% per il coefficiente di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (pari a 65); sono esclusi i fabbricati D/5 ai quali si applica il coefficiente pari ad 80.

Fonte: Italia Oggi n. 47 del 25/02/2014 pag. 27

Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014:modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari introdotte dall'articolo 10 del D.Lgs. 23/2011.

L'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2014, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

Con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce pertanto i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate del 25/02/2014

Il procuratore generale della Corte di Cassazione ha chiesto che sia dovuto il pagamento della tassa sui telefonini

Innanzi alle Sezioni Unite che stanno esaminando la questione della tassa sui telefonini, il Procuratore generale della Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate in quanto la tassa deve essere pagata.

Infatti, se già prima del D.L. n. 4/2014 si poteva ritenere dovuto il tributo, dopo l'emanazione della norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 4/2014, che ha ricompreso tra le stazioni radioelettriche anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, si deve ribadire che il tributo è dovuto.

Contrariamente, i Comuni affermano che il mercato della telefonia è oramai privatizzato e la vecchia licenza statale è stata sostituita dal contratto: pertanto, la tassa sui telefonini non è più dovuta.

La decisione definitiva da parte delle Sezioni Unite è attesa nelle prossime settimane.

Fonte: Italia Oggi n. 48 del 26/02/2014 pag. 27

GESTIONE DEL TERRITORIO

Dal 3 marzo partono gli obblighi SISTRI per altre categorie di imprese ed enti.

I nuovi soggetti tenuti all'obbligo sono:

produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio; trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti; i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della sola regione Campania.

Comunque, dal 3 marzo e fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi le regole e le sanzioni relative al MUD, in attesa che entrino in vigore le sanzioni SISTRI (dal 1° gennaio 2015).

Entro il 30 giugno 2014 dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale che consente la sperimentazione per i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti urbani pericolosi, i vettori esteri che trasportano i rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o per chi tratta, recupera smaltisce e commercia rifiuti urbani pericolosi.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 54 del 24/02/2014 pag. 37

Istat: aggiornamento codici Comuni, Province e Regioni

L'Istat pubblica i nuovi dati, aggiornati al 14 febbraio 2014, relativi alle variazioni territoriali e amministrative che hanno interessato il territorio nazionale.

Fonte: ISTAT del 24/02/2014

Trasmesso alla Corte dei Conti il decreto del Ministero delle Infrastrutture che chiude la fase attuativa degli interventi dei programmi di riqualificazione urbana.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture ,che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contiene una proroga di 7 mesi per concludere gli interventi dei programmi di riqualificazione urbana avviati con il DM 8 ottobre 1998 emanato in attuazione del D.L. n. 112/1998, allo scopo di realizzare interventi orientati all'ampliamento e alla riqualificazione delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivo-occupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell'ambiente.

Al fine di poter chiudere gli interventi realizzati attraverso accordi quadro già scaduti, il decreto prevede due tappe: innanzitutto le proposte dei promotori degli interventi cantierabili nell'immediato devono giungere entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto; in secondo luogo la gara per l'affidamento dei lavori deve essere avvita entro 7 mesi. Se le iniziative bloccate non saranno riattivate gli enti locali non potranno utilizzare i residui a disposizione.

Fonte: Italia Oggi n. 47 del 25/02/2014 pag. 27

Nota del Ministero dell'Ambiente sul MUD 2014 (modello unico di dichiarazione ambientale)

Il Ministero dell'Ambiente ricorda l'imminente scadenza del termine per la presentazione del Mud () , il 30 aprile, e fornisce, a tal fine, alcune utili indicazioni.

Il 30 aprile prossimo scade il termine di presentazione del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale).

I soggetti tenuti a presentare il MUD in via telematica, ricorda il Ministero, possono predisporre il file da trasmettere nelle seguenti modalità: utilizzando il prodotto software per la compilazione messo a disposizione da Unioncamere o utilizzando altri prodotti software (in questo caso il file che deve essere trasmesso deve rispettare le specifiche contenute nel documento allegato).

Fonte: Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio del 28/02/2014

PERSONALE

Nel ddl sugli enti locali presentato al Senato si rende inapplicabile la nullità delle clausole contrattuali stipulate in violazione delle norme vigenti.

L'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come rivisto dalla riforma Brunetta, prevede che, circa il superamento dei vincoli finanziari del salario accessorio, le somme devono essere recuperate nel contesto della contrattazione successiva.

Sulla modalità di recupero, il ddl sugli enti locali presentato al Senato precisa che il reintegro delle somme deve avvenire in un numero di anni pari a quelli in cui vi è stata la violazione.

Se l'ente ha rispettato il patto di stabilità, anziché recuperare l'indebito, lo può compensare con le economie che si realizzano dall'adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2001. Questo per il futuro.

Per quanto riguarda gli "atti di autorizzo dei fondi" per la contrattazione decentrata adottati prima del 31/12/2011, ossia al termine voluto dal d.lgs. per l'adeguamento alla riforma Brunetta, agli enti

che hanno rispettato il patto di stabilità, le norme sul contenimento della spesa di personale e l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 non si applica la nullità delle clausole e l'inapplicabilità delle stesse nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenze imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.

In riferimento al corretto calcolo della riduzione del salario accessorio ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, nonostante siano passati quasi 4 anni dall'entrata in vigore del taglio ai fondi delle risorse decentrate, ci sono ancora molti dubbi interpretativi sulle corrette modalità operative.

Nonostante, infatti, non ci siano dubbi né sulla quantificazione del tetto (se il fondo dell'anno di competenza è superiore rispetto al corrispondente importo del 2010, deve essere operata una prima decurtazione per riportare il salario accessorio al valore limite), né sulle voci da escludere dal confronto (economie del fondo anno precedente, economie fondo straordinario, progettazione interna, compensi per l'avvocatura, economie derivanti dai piani di razionalizzazione), ciò che crea ancora problemi è la riduzione del fondo sulla base delle cessazioni dei dipendenti dal servizio.

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato tale riduzione si deve effettuare prescindendo dal fatto che il fondo di competenza sia già inferiore rispetto al 2010.

Secondo l'Aran, invece, la percentuale di riduzione sulla base della semisomma dei dipendenti, abbassa il limite del 2010 e quindi non appare obbligatoria la riduzione se il fondo di competenza è già inferiore a tale limite rideterminato (nota n. 5401/2013).

Ci si attende che con il conto annuale 2013 pervengano istruzioni definitive.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 61 del 3/03/2014 pag. 32

ARAN: gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni - Autonomie locali

L'ARAN rende disponibile dal 28 febbraio un foglio excel per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie locali.

Si tratta di un nuovo strumento operativo predisposto dall'ARAN, per agevolare la corretta quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli contrattuali e di legge.

E' possibile scaricare il foglio di lavoro in formato excel accedendo alla nuova sezione del sito ARAN "Strumenti operativi" .

Gli enti che hanno segnalazioni o suggerimenti relativamente all'utilizzo del foglio di calcolo possono scrivere una mail alla Direzione Studi, risorse e servizi Aran: martire@aranagenzia.it.

Fonte: ARAN del 03/03/2014

Corte dei Conti - Sez. controllo Lombardia, delibera n. 79/2014 in materia di spesa di personale

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha affermato che le spese previste per assunzioni programmate, ma non attuate non possono incrementare virtualmente la spesa di personale dell'anno di riferimento, per riduzione spese di personale dell'anno in corso.

Deve essere quindi applicato il criterio di impegno, evidenziando l'eventuale superamento del tetto delle spese per il personale.

Fonte: Corte dei Conti del 26/02/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V , sentenza 26 febbraio 2014 n. 922: sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie in materia di recupero delle somme erogate a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione a riunioni di organi municipali .

Il Consiglio di Stato ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale un Comune ha disposto il recupero, nei confronti di alcuni consiglieri di una municipalità, delle somme erogate in favore dei consiglieri stessi per la partecipazione a riunioni di organi municipali.

Ha argomentato che i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l'amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l'erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell'importo.

Ha richiamato l'articolo 82, T.U.E.L. n. 267 del 2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010 e la sentenza della Cassazione, Sez. Un., 9 aprile 2008, n. 9160, secondo cui: "In tema di rimborso di spese di difesa ai funzionari onorari, ai fini della identificazione della giurisdizione, - escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico - occorre distinguere l'ipotesi di funzionari onorari nominati da un'autorità amministrativa, il cui trattamento economico, in difetto di disciplina normativa, è stabilito dalla stessa, con conseguente posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo, da quella di soggetti che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale, la cui posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario a meno che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all'amministrazione" . Nella fattispecie, la Cassazione, esaminando il caso di un consigliere comunale componente della commissione per gli appalti, che aveva chiesto il rimborso delle spese di un processo penale per corruzione nel quale era stato prosciolto, nell'affermare il principio di cui sopra, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la giurisdizione del G.A., attribuendo rilevanza all'instaurazione del processo penale in epoca precedente la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego.

POLIZIA LOCALE

Una sentenza della Corte di Appello di Milano smentisce quanto affermato in precedenza dai giudici del lavoro, compresa la Corte di Cassazione (sentenza n. 8458/2010), in merito al compenso spettante ai vigili urbani per l'attività lavorativa prestata nella giornata festiva infrasettimanale.

La controversa questione concernente il "trattamento economico da corrispondere ai vigili urbani che prestano attività di lavoro in turno per le giornate di festività infrasettimanali" continua a dividere la giurisprudenza.

Una nuova sentenza della Corte di Appello di Milano, in particolare, ha affermato che ai vigili che svolgono attività lavorativa in turno in una giornata di festività infrasettimanale spettano le cosiddette "code contrattuali", ovvero i compensi di cui all'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000, a cui vanno aggiunte le indennità per l'attività prestata in un giorno festivo, con diritto al riposo compensativo, di cui all'articolo 24 dello stesso CCNL.

La decisione della Corte, quindi, riammette la sommabilità delle due disposizioni contrattuali, negate invece dalla Cassazione, dall'Aran, dalla Ragioneria e dalla Funzione pubblica.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 61 del 03/03/2014 pag. 32

SERVIZI DEMOGRAFICI

Publicato in Gazzetta il decreto sulle comunicazioni telematiche tra Comuni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 12 febbraio 2014 recante le modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Le comunicazioni tra Comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, ma anche le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai relative alle convenzioni matrimoniali dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite dal decreto 12 febbraio 2014.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25/02/2014